



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 422

DEL 12 aprile 2017

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da ANCE FVG – Associazione Nazionale Costruttori Edili Friuli Venezia Giulia – Lavori di riqualificazione piano terra Palazzo Biserini di Piazza Hortis n. 4 mediante l'uso di materiali e tecniche conformi al decreto del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato nella G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016 – Importo a base di gara: euro 2.005.643,71 - S.A. Comune di Trieste

PREC 42/17/L

Certificazione di misure di gestione ambientale – Criteri ambientali minimi (CAM)

La richiesta del possesso a pena di esclusione di una registrazione EMAS oppure di una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, oppure altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, è da considerare criterio di partecipazione;

Le varianti migliorative recanti i criteri ambientali minimi, richieste quali criteri di valutazione dell'offerta, devono essere rapportate a un progetto già elaborato nel rispetto dei CAM. Le varianti richieste dal bando devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.

Artt. 34, 87 e 95 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Il Consiglio

Considerato in fatto

Con istanza di parere prot. n. 190250 del 23 dicembre 2016, e relativa memoria, l'ANCE Friuli Venezia Giulia contesta la richiesta, nel bando indicato in oggetto, del possesso a pena di esclusione di una registrazione EMAS oppure di una certificazione secondo la norma



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, e richiama l'art. 100 del d.lgs. 50/2016 per sostenere che le ulteriori misure di gestione ambientale possano essere richieste esclusivamente, in sede di offerta, sotto forma di dichiarazione di accettazione delle stesse nell'ipotesi di aggiudicazione, e non già quale requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione. L'ANCE Contesta inoltre la previsione del rispetto dei criteri ambientali minimi, cd. CAM per l'edilizia, senza che tali criteri siano stati previamente valutati in fase di progettazione.

Con memoria acquisita al prot. 24495 del 15 febbraio 2017, il Comune di Trieste pone in luce come il d.m. 24 dicembre 2015, recante i criteri ambientali minimi per "l'affidamento del servizio progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la progettazione e gestione del cantiere", stabilisca al paragrafo 2.1 che «l'offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità», ed evidenzia pertanto come tale requisito sia chiaramente richiesto ai fini della partecipazione.

La S.A. rappresenta inoltre come il progetto esecutivo in questione, definito in fase antecedente al dicembre 2015, e rispondente alla normativa tecnica vigente con particolare riferimento agli standard di sicurezza, di benessere ambientale e di contenimento dei consumi energetici, abbia già previsto sistemi di produzione di energia rinnovabile, unità di trattamento aria per il recupero del calore dall'aria espulsa dall'edificio, e sistemi di abbattimento del rumore, specificando che, in merito al comfort acustico, sono già previsti in progetto gli elementi fissi, non più modificabili, utili alla mitigazione dei fenomeni di riverbero. Con riferimento all'obbligo normativo di inserire nei documenti di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali recanti i "Criteri ambientali minimi", riferisce che sono state inserite le specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto e, nello schema di contratto, l'obbligo di varianti migliorative, ed elementi migliorativi sono stati inseriti nel Disciplinare di gara fra gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

Ritenuto in diritto



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

La questione oggetto dell'istanza di parere riguarda la legittimità della richiesta, nel bando indicato in oggetto, del possesso a pena di esclusione di una registrazione EMAS oppure di una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, oppure altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale. L'istante chiede inoltre «i termini e le modalità dell'eventuale obbligo per la stazione appaltante di richiedere il rispetto dei c.d. CAM per l'edilizia».

In ordine al primo punto, l'ANCE sostiene che il possesso della certificazione secondo norme di gestione ambientale sia da considerare quale requisito di esecuzione. La S.A. osserva che tale requisito è espressamente trattato all'allegato 1 del citato d.m. 24 dicembre 2015, fra i criteri di selezione dei candidati (par. 2.1), dove è previsto che ne debba essere in possesso "l'offerente".

L'Autorità ha affermato, proprio con riferimento alla certificazione secondo la norma ISO14001 o alla registrazione EMAS o altra certificazione equivalente, che rientra nella discrezionalità delle stazioni appaltanti richiedere requisiti di qualità specifici in capo ai concorrenti, purchè nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza rispetto all'oggetto contrattuale (Parere di precontenzioso n. 34 del 1 aprile 2015), e ha richiamato sul punto la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, che tratta delle certificazioni sul rispetto delle norme di gestione ambientale fra i requisiti di partecipazione. Ha altresì ritenuto insufficiente una dichiarazione di impegno ad osservare tutte le norme in materia di qualità ambientale, laddove, qualora non in possesso della relativa certificazione, l'impresa avrebbe dovuto fornire altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia e di gestione ambientale (Parere di precontenzioso n. 98 del 19 maggio 2011).

Per ciò che concerne l'inserimento, negli atti di gara, dei "Criteri ambientali minimi" (c.d. CAM) che non siano stati previsti nel progetto esecutivo, l'Autorità ha recentemente evidenziato, con delibera n. 222 del 1 marzo 2017, proprio su istanza dell'ANCE, che le varianti migliorative recanti i criteri ambientali minimi, richieste quali criteri di valutazione dell'offerta, devono essere rapportate a un progetto già elaborato nel rispetto dei CAM, e che le varianti richieste dal bando devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Nella citata delibera viene espressamente richiamato l'allegato 1 al d.m. 24 dicembre 2015, aggiornato con d.m. 11 gennaio 2017, laddove specifica che «qualora la realizzazione dei lavori venga affidata separatamente dalla progettazione, per evitare modifiche non coerenti con quest'ultima, è necessario che la pubblica amministrazione indichi esplicitamente nel bando di gara o nei documenti di affidamento che sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto dei CAM, ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato».

Nel caso di specie, come evidenziato in fatto, la S.A. afferma che il progetto esecutivo in questione, definito in fase antecedente al dicembre 2015, è rispondente alla normativa tecnica vigente con particolare riferimento agli standard di sicurezza, di benessere ambientale e di contenimento dei consumi energetici, e che esso ha già previsto sistemi di produzione di energia rinnovabile, unità di trattamento aria per il recupero del calore dall'aria espulsa dall'edificio, e sistemi di abbattimento del rumore.

Si osserva che gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (punto 3 del disciplinare di gara) fanno riferimento a "Proposte di uso di materiali, prodotti e tecniche costruttive migliorative rispetto a quelle di progetto (in termini di tenuta agli agenti atmosferici e prestazioni energetiche), a "Qualità ed efficienza impiantistica" (tipologia e caratteristiche degli apparecchi illuminanti: qualità, valore estetico e funzionale, durabilità e smaltimento fine vita; tipologia e caratteristiche dell'impianto solare termico e dell'impianto di trattamento aria), al "Costo di manutenzione e di utilizzazione", e a "Elementi migliorativi" (studio e attuazione di accorgimenti, anche impiantistici, volti al miglioramento delle caratteristiche acustiche delle sale aperte al pubblico).

Le suddette migliorie richieste appaiono quindi, sulla base della progettazione fattane dalla S.A., riferite a previsioni già presenti in progetto e sembrerebbero quindi finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio e non a stravolgere il progetto a base di gara.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- la richiesta del possesso a pena di esclusione di una registrazione EMAS oppure di una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, oppure altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, è da considerare criterio di partecipazione;

- le migliorie richieste nel caso di specie appaiono riferite a previsioni già presenti in progetto e sembrerebbero quindi finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio e non a stravolgere il progetto a base di gara.

Il Presidente f.f.

Cons. Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 aprile 2017

Il Segretario, Maria Esposito